

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Composta dai magistrati:

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Dott. Luciana Savagnone | Presidente |
| Dott. Giuseppe Colavecchio | Consigliere |
| Dott. Giuseppe Grasso | I referendario relatore |

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 20/2016

Nel giudizio di responsabilità, iscritto al n.62399 del registro di segreteria, proposto nei confronti di OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano **Mangano** ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo via Nunzio Morello n.40.

Esaminati gli atti e documenti di causa.

Uditi nella pubblica udienza del 14/10/2015 il relatore dott. Giuseppe Grasso, il Pubblico Ministero, nella persona del dottor Alessandro Sperandeo e l'avv. Massimiliano **Mangano** .

FATTO

Con atto di citazione il Procuratore regionale ha chiamato in giudizio il signor **OMISSIS**, n.q. di appartenente al Corpo della polizia municipale di Palermo chiedendone la condanna al risarcimento, in favore del comune di Palermo, del danno all'immagine per la somma di € 27.375,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Presupposto della richiesta era costituito dalla sentenza penale della Corte di appello di Palermo, n.2119/2013, passata in giudicato, con la quale il convenuto era stato condannato per il reato di cui all'art.326 c.p.,

avendo rivelato e utilizzato, nella sua qualità di appartenente al Corpo di Polizia municipale di Palermo, notizie riservate, informando un esponente mafioso.

Il PM ha evidenziato la gravità del fatto commesso e la sussistenza del “*clamor fori*”, allegando articoli di stampa di versioni on line di quotidiani nazionali e locali che riportavano la notizia.

Il PM ha ritenuto di quantificare il danno secondo i criteri dettati dall’art.135 c.p., stimando in denaro il pregiudizio subito dall’immagine della Pubblica Amministrazione.

Si è costituito il convenuto, eccependo preliminarmente la nullità dell’atto di citazione per la violazione dell’art.7 della legge 97/2001 e la prescrizione quinquennale.

Ha evidenziato, ancora, la violazione del principio del *ne bis in idem*, essendo il suo assistito già stato condannato in sede penale al risarcimento a favore del comune di Palermo della somma di € 5.000,00 proprio a titolo di danno all’immagine.

Ha rilevato, ancora, la insussistenza del *clamor fori*, in quanto le notizie apparse nei quotidiani on line La Repubblica e Guidasicilia del 20 aprile 2010 non si riferivano ad una sentenza di condanna.

Infine, ha contestato la determinazione del quantum vista la mancata allegazione di parte attrice di elementi che dimostrino il maggior danno rispetto a quello già liquidato in sede penale.

All’udienza dibattimentale il PM ha contestato la fondatezza delle eccezioni di nullità, di prescrizione.

Con riferimento alla eccezione di inammissibilità per la violazione del principio del “*ne bis in idem*”, il PM ha affermato che il danno liquidato in sede penale è diverso, non avendo profili pubblicistici.

L’avv. **Mangano** , preliminarmente, ha insistito nelle eccezioni. Ha, poi, ribadito le argomentazioni difensive, chiedendo l’assoluzione del suo assistito.

DIRITTO

Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione sollevata dalla difesa relativa alla decadenza dell'azione del PM, per il mancato rispetto del termine di trenta giorni previsto dall'art.7 della legge 97/2001. E', infatti, pacificamente affermato in giurisprudenza che tale termine ha natura meramente ordinatoria e sollecitatoria, non prevedendo alcuna sanzione decadenziale specifica. Tra l'altro, il termine si riferisce all'inizio di una attività istruttoria per la quale non è previsto alcun adempimento formale iniziale.

Parimenti, deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione quinquennale, visto che il danno all'immagine è stato definitivamente con la sentenza della Corte di appello di Palermo, passata in giudicato in data 11/6/2014, data da cui inizia a decorrere il termine.

Nel merito la domanda del Procuratore regionale deve essere rigettata per la violazione del principio del *ne bis in idem*, visto che il convenuto, come risulta dalla stessa sentenza di condanna, è già stato condannato a titolo di danno all'immagine in favore dell'amministrazione comunale per la somma di € 5.000,00.

Né può risultare possibile un riesame del quantum in sede contabile, poiché la sentenza penale avendo deciso agli effetti civili anche la quantificazione del danno, essa non può essere più sindacabile da altro giudice a pena di contrasto tra giudicati.

In definitiva, la domanda del Procuratore regionale deve essere rigettata.

Prosciolto definitivamente il convenuto, questo Collegio deve, ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 bis, comma 10, legge 2 dicembre 2005, n. 248, di conversione del decreto-legge 30 settembre 2005, n.203, e 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, procedere alla liquidazione delle spese del giudizio, ai fini del rimborso delle stesse da parte del Comune di Palermo.

In mancanza di nota spese, il Collegio determina i soli onorari di difesa e liquida in favore

del difensore del convenuto la somma di € 1.000,00 (mille/00), oltre IVA e C.P.A..

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, assolve da ogni addebito il convenuto **OMISSIS**.

Liquida, in favore del difensore, la somma di €. 1.000,00 (euro mille/00), oltre IVA e C.P.A..

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2015

L'Estensore

Il Presidente

F.to Dott. Giuseppe Grasso

F.to Dott. Luciana Savagnone

Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 14 gennaio 2016

Il Funzionario Responsabile

F.to Dr.ssa Claudia Chiarello